



Città di Modica

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. del

Data 18/12/2018 Atto N. 113

OGGETTO: approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 18/12/2018 alle ore 19.05

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo		X
Florida Rita	X		Scapellato Daniele		X
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo		X	Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito		X	Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore		X

Presenti: 15 Assenti : 9

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), compete al Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;
- che il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale N.19367 del 19/12/1931 e necessita, pertanto, di essere modificato ed adeguato in considerazione delle modifiche legislative intervenute e delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali;
- che in ultimo è intervenuto, dal punto di vista legislativo, il D.L. n.14/2017, convertito con Legge del 18/04/2018 n.48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» con il quale, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha aggiunto il comma 7 ter all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che consente ai Comuni di adottare regolamenti in relazione alla necessità di disciplinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che il legislatore ha espressamente inglobato il "decoro urbano" nel più ampio tema della sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile,...."*.

Rilevato altresì che il citato D.L. n.14/2017:

- attribuisce al Sindaco un più penetrante potere di intervento come descritto nella nuova formulazione degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- contiene una serie di misure (ordine di allontanamento e c.d. daspo urbano) ritenute idonee tenuto conto della finalità di tutela della sicurezza e del decoro urbano;

- prevede espressamente che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle stesse sono soggette, oltre che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, anche alle misure di cui sopra;

Visto l'allegato schema di Regolamento comunale, composto da n. 51 articoli;

Rilevato che tale schema, con deliberazione n.273 del 17 ottobre 2018, è stato approvato dalla Giunta Comunale quale proposta per il Consiglio Comunale che, ai sensi dell'art.32, comma 2, lett.a) della L.R. n.48/1991 e dell'art.42, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è l'organo competente alla sua adozione definitiva;

Dato atto che il testo proposto prevede disposizioni generali necessarie a chiarirne le finalità e disposizioni di dettaglio delle singole fattispecie adeguandole ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni con la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative e delle fattispecie in cui applicare il c.d. ordine di allontanamento;

Ritenuto, questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini;

Udito il dibattito Consiliare:

Relazione la Posizione organizzativa Rosario Cannizzaro: precisa che non si tratta di regolamento di polizia municipale ma di regolamento di polizia urbana; è un regolamento ripreso e stilato dopo 87 anni tenuto conto che il vecchio regolamento risale al 1931; il nuovo regolamento è formato da 51 articoli; con questo regolamento il Sindaco sarà nella condizione di emettere il Daspo, cioè l'allontanamento del territorio comunale di soggetti considerati pericolosi per la pubblica incolumità; la polizia locale avrà strumenti su come sanzionare un soggetto, vietandogli l'accesso per 48 ore in determinate aree della città; elenca altri aspetti inseriti nel regolamento, quali ad esempio gli orari sulle vendite delle bevande alcoliche, le sanzioni per chi deturpa il patrimonio monumentale, la gestione e la tutela degli animali su suolo pubblico.

Consigliere Medica: ha studiato questo regolamento in commissione; rileva le innovazioni rispetto al passato, evidenziando gli aspetti positivi del documento; apprezza il lavoro fatto tra maggioranza e opposizione ed esprime voto favorevole.

Consigliere Ingarao: ha letto il regolamento, è una grande evoluzione; si è complimentata per il regolamento stilato perché va a toccare tutti i punti che interessano alla città; particolare attenzione pone sull'articolo relativo alla tutela degli animali; il documento è stato approvato dalla commissione all'unanimità e ringrazia tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto.

Consigliere Floridia: come capogruppo voterà favorevolmente questo regolamento; è un documento in linea con la normativa vigente, che va a coinvolgere i settori della città, dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza; ringrazia la Posizione Organizzativa e la commissione per il lavoro svolto.

Alle ore 20.34 entra in aula il Consigliere Giannone.

Consigliere Scapellato: a nome del gruppo di Modica est, per dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole; è un documento che si pone in modo attento agli interessi dei cittadini.

Si provvede alla votazione della delibera:

Voti favorevoli 20 (Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Carpentieri, Agosta, Medica, Poidomani)

Voti contrari 0

Astenuti 2 (Castello, Spadaro Giovanni)

Il Consigliere Gianmarco Covato chiede l'immediata esecutività dell'atto.

Si procede alla votazione sulla immediata esecutività

Voti Favorevoli 20

Voti Contrari 0

Astenuti 2

Con 20 voti favorevoli viene approvata l'immediata esecutività dell'atto.

Vista la proposta di delibera che si allega al presente atto;

Visto il parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica espresso in data 30/10/2018;

Visto il parere della I Commissione consiliare espresso in data 23/11/2018 prot. n. 67931 del 11/12/2018

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento comunale di Polizia Urbana che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento in parola entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione.

Indi, con successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

Voti favorevoli 20 (Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa Antonino, Covato Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Spadaro Angelo, Scapellato, Covato Gianmarco, Sammito, Carpentieri, Agosta, Medica, Poidomani)

Voti contrari 0

Astenuti 2 (Castello, Spadaro Giovanni)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.sa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Rita Florida

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianpiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 20 DIC. 2018 al 4 GEN 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data _____ Atto N. _____

OGGETTO: approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi _____ alle ore _____

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela			Spadaro Angelo		
Floridia Rita			Scapellato Daniele		
Civello Giorgio			Covato Giammarco		
Caruso Giuseppe Massimo			Sammito Margherita		
Di Rosa Antonino			Carpentieri Girolamo		
Covato Giovanni Piero			Cavallino Vincenzo		
Ingarao Lucia			Castello Ivana		
Puglisi Ludovica			Spadaro Giovanni		
Giannone Lorenzo			Agosta Filippo		
Ruffino Ippolito			Medica Marcello		
Belluardo Giorgio			Di Rosa Stefano		
Alecci Giovanni			Poidomani Salvatore		

Presenti: _____ Assenti : _____

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
con deliberazione n.273 del 17 ottobre 2018, esecutiva,
propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente deliberazione

Premesso:

- che il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), compete al Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;
- che il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale N.19367 del 19/12/1931 e necessita, pertanto, di essere modificato ed adeguato in considerazione delle modifiche legislative intervenute e delle mutate condizioni sociali che regolano i rapporti di convivenza all'interno delle comunità locali;
- che in ultimo è intervenuto, dal punto di vista legislativo, il D.L. n.14/2017, convertito con Legge del 18/04/2018 n.48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» con il quale, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha aggiunto il comma 7 ter all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che consente ai Comuni di adottare regolamenti in relazione alla necessità di disciplinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che il legislatore ha espressamente inglobato il "decoro urbano" nel più ampio tema della sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile,...."*.

Rilevato altresì che il citato D.L. n.14/2017:

- attribuisce al Sindaco un più penetrante potere di intervento come descritto nella nuova formulazione degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- contiene una serie di misure (ordine di allontanamento e c.d. daspo urbano) ritenute idonee tenuto conto della finalità di tutela della sicurezza e del decoro urbano;

- prevede espressamente che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle stesse sono soggette, oltre che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, anche alle misure di cui sopra;

Visto l'allegato schema di Regolamento comunale, composto da n. 51 articoli;

Rilevato che tale schema, con deliberazione n.273 del 17 ottobre 2018, è stato approvato dalla Giunta Comunale quale proposta per il Consiglio Comunale che, ai sensi dell'art.32, comma 2, lett.a) della L.R. n.48/1991 e dell'art.42, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è l'organo competente alla sua adozione definitiva;

Dato atto che il testo proposto prevede disposizioni generali necessarie a chiarirne le finalità e disposizioni di dettaglio delle singole fattispecie adeguandole ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni con la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative e delle fattispecie in cui applicare il c.d. ordine di allontanamento;

Ritenuto, questo nuovo regolamento di Polizia Urbana, un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'OREL;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare lo schema di Regolamento comunale di Polizia Urbana che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento in parola entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 30/10/2018

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



Comune di Modica

www.comune.modica.gov.it

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 113 del 18/12/2018

INDICE

TITOLO I - *DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II - *SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO*

SEZIONE I - *DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE*

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 8 bis - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento
- Art. 8 ter - Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento
- Art. 9 - Velocipedi

SEZIONE II - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO*

- Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 11 - Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale
- Art. 12 - Sicurezza degli edifici

SEZIONE III - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE*

- Art. 13 - Divieti
- Art. 14 - Disposizioni sul verde privato

SEZIONE IV - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA*

- Art. 15 - Divieto di campeggio libero
- Art. 16 - Divieto di accattonaggio e mendicizia
- Art. 17 - Lotta al degrado urbano
- Art. 18 - Sicurezza edifici comunali

TITOLO III - *OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI*

SEZIONE I - *DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI*

- Art. 19 - Disposizioni generali
- Art. 20 - Specificazioni

SEZIONE II - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE*

- Art. 21 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 23 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente all'esposizione di merci all'esterno
- Art. 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 25 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 26 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi
- Art. 27 - Occupazioni di altra natura

Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio

Art. 32 - Commercio in forma itinerante

Art. 33 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 34 - Disposizioni generali

Art. 35 - Lavoro notturno

Art. 36 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 37 - Circoli privati

Art. 38 - Aree verdi

Art. 39 - Rumori nelle abitazioni private

Art. 40 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 41 - Amministrazione degli stabili

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Disposizioni generali

Art. 43 - Tutela degli animali domestici

Art. 44 - Protezione della fauna selvatica

Art. 45 - Divieti specifici

Art. 46 - Animali molesti

Art. 47 - Mantenimento dei cani

Art. 48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art. 49 - Animali liberi

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Entrata in vigore

Art. 51 Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Modica, comportamenti e attività, comunque, influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:

- a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale e con misure tese a prevenire fenomeni d'illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.

2. Per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" s'intende, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017), il bene pubblico che si riferisce, specificatamente, alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di natura urbanistica, sociale e culturale e al recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, soprattutto del tipo predatorio, alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente lo Stato, la Regione, il Libero Consorzio Comunale e il Comune, anche con interventi integrati, nel rispetto delle rispettive competenze.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente e urbano e contrasto al degrado;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale o dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei loro poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. E' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano e cioè:

- a) Il suolo di dominio pubblico, vale a dire quello di dominio privato gravato da servitù ad uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne (nel diritto internazionale, le acque interne sono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa);
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro devono essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture ad uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso degli stessi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di questo Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che è fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, essa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al Settore Comunale competente.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione che, rispetto al bene che vuole utilizzare e alle modalità di utilizzazione, ovvero sull'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

4. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, secondo il presente Regolamento, si intendono rilasciati:

- a) personalmente al titolare o, comunque, alla persona richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi e osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni consentite, sollevando, quindi, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con facoltà per l'Amministrazione Comunale di imporre, in qualsiasi momento, quanto previsto dal comma 6, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) l'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso o autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere temporaneo hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione. Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione. Le recinzioni dovranno, comunque, essere decorose.

6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

7. L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Modica è subordinato all'autorizzazione da parte del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

L'inottemperanza del divieto di fregiarsi dei loghi del Comune di Modica è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, a personale di altri organi preposti alla vigilanza.

2. La Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono, altresì, procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono opporre formale contestazione agli organi preposti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 689 del 24 novembre 1981 e nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

9. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite nei limiti edittali previsti dalla L.R. 12 febbraio 2003, n. 4, con una sanzione amministrativa determinata in via generale ed astratta nel Regolamento stesso. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati (art. 639 C.P.);

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà. È ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti purchè in conformità con le prescrizioni del Codice della Strada e senza in alcun modo danneggiare i supporti e siano rimossi nella medesima giornata al termine dell'evento. In ogni caso il messaggio non deve riportare contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

i) In conformità a quanto previsto dall'articolo 50, commi 5 e 7 ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dal Decreto legge n. 14/2017 (convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48), è vietato il consumo di bevande alcoliche, salvo negli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzati o organizzati dall'Amministrazione Comunale, in tutti i giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico nonchè nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare e specificatamente:

- Modica Centro: Corso Umberto I e piazze adiacenti, Piazza Corrado Rizzone, Piazza Principe di Napoli, Viale Medaglie d'Oro, Via Marchesa Tedeschi;
- Modica Alta: Piazza Santa Teresa, Piazza San Giovanni, Corso San Giorgio, Corso Francesco Crispi, Piazza Gesù, Viale Manzoni;
- Modica Sorda: Via Nazionale, Piazza Libertà, Via Sacro Cuore, Via Resistenza Partigiana, Via Risorgimento;
- Frigintini: Piazza Mulino, Piazza Ottaviano;
- Marina di Modica: Piazza Mediterraneo, Piazza Donatello, Piazza Antonello da Messina, Corso Mediterraneo, Lungomare Buonarroti;
- Maganuco: Piazza Santa Chiara, sul Lungomare Maganuco;
- nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale Maggiore nonchè nei cortili ed atrii interni del plesso ospedaliero, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto; all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, antistante o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta

all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali, nonché nelle aree di demanio anche marittimo, salvo diverse disposizioni del sindaco con apposita ordinanza o dell'autorità demaniale. Il divieto di cui alla presente lettera i) si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio;

l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano arrecare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericoli, inconvenienti, compreso lo sputo, la bestemmia e l'uso di turpiloquio, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi sulle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, nonché sparare mortaretti o articoli similari, causando pericolo o disturbo alle persone. Su suolo pubblico ed aree ad uso pubblico, non attrezzate, non è consentita l'accensione di griglie;

o) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S., all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze suindicate, bisogna adottare tutte le cautele necessarie per la salvaguardia dell'altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve essere sempre presente e con un numero di persone in grado di controllare le fiamme fino quando esse non saranno spente. L'attività dovrà, comunque, essere sospesa qualora crei fastidio al vicinato per via dei fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi, previa comunicazione ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia Municipale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali, a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente secondo la normativa ambientale vigente;

p) nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altro materiale di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali per imballaggio, casse, carta straccia e simili o, comunque, ingombri che ostacolano il passaggio delle persone;

q) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubbliche via e luoghi aperti al pubblico;

r) a salvaguardia del libero utilizzo degli spazi pubblici, del decoro urbano, dell'integrità del patrimonio pubblico e privato e dell'incolumità pubblica, è vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, sporcare o deturpare, anche temporaneamente, suolo, edifici, cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone o animali. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco ma è vietata la vendita e l'uso di materiale esplodente o che possa arrecare nocimento alle persone e ai luoghi. Nelle medesime occasioni è consentito l'uso di spray contenenti schiuma, purchè non imbrattino, rendendo all'uopo necessario un intervento di pulizia e di ripristino, vestiti, facciate di edifici e cose. E', comunque, vietato l'utilizzo nei confronti dei carri allegorici e dei partecipanti a eventuali sfilate carnevalesche.

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Articolo 8. Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati o davanti alle case qualsiasi oggetto, fatta salva la disciplina del sistema di raccolta dei rifiuti denominata "porta a porta", ovvero nel caso di situazioni eccezionali e a condizione, in quest'ultimo caso, che vengano rimossi nel più breve tempo possibile d'accordo con il settore Ecologia;
- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che per situazioni eccezionali, siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture sulla pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici possano causare caduta di vetri o ante;
- d) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, pulire balconi e terrazze procurando gocciolamento o deflusso di acqua sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- e) pulire tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo;
- f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private prospicienti la pubblica via o le aree private aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;
- g) collocare vetri, sporgenze acuminatae o taglienti o fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per le persone;
- h) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio di veicoli in genere. Dovrà essere evitato lo scolo di acqua derivante dal lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 8-bis. Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. Il presente regolamento individua le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, o comunque interessate da consistenti flussi turistici, complessi monumentali o altri istituti, luoghi di cura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48.

2. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella seguenti zone:

- a) Modica Centro: Corso Umberto I e piazze adiacenti, Piazza Corrado Rizzone, Piazza Principe di Napoli, Viale Medaglie d'Oro, Via Marchesa Tedeschi;
- b) Modica Alta: Piazza Santa Teresa, Piazza San Giovanni, Corso San Giorgio, Corso Francesco Crispi, Piazza Gesù, Viale Manzoni;
- c) Modica Sorda: Via Nazionale, Piazza Libertà, Via Sacro Cuore, Via Resistenza Partigiana, Via Risorgimento;
- d) Frigintini: Piazza Mulino, Piazza Ottaviano;
- e) Marina di Modica: Piazza Mediterraneo, Piazza Donatello, Piazza Antonello da Messina, Corso Mediterraneo, Lungomare Buonarroti;
- f) Maganuco: Piazza Santa Chiara, sul Lungomare Maganuco;
- g) nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale Maggiore nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, antistante o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali.

Articolo 8-ter. Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Fatto salvo che non si costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 8 bis, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa e dell'ordine di allontanamento e, successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione, l'applicazione della sanzione di € 200,00. Il Signor Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, individuando, altresì, modalità applicative del divieto, compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

2. E' vietato intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree. Chiunque violi questo comma è soggetto alla sanzione amministrativa da 51,00 a 309,00 euro;

3. E' vietato compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 18 e art. 7 lett. L) del presente Regolamento. Chiunque violi questo comma è soggetto alla sanzione amministrativa da 500,00 a 10.000,00 euro;

4. E' vietato bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi, di cui all'art. 7 c. 1 lett. H), e specificatamente nelle seguenti zone;

- a) Modica Centro: Corso Umberto I e piazze adiacenti, Piazza Corrado Rizzone, Piazza Principe di Napoli, Viale Medaglie d'Oro, Via Marchesa Tedeschi;
- b) Modica Alta: Piazza Santa Teresa, Piazza San Giovanni, Corso San Giorgio, Corso Francesco Crispi, Piazza Gesù, Viale Manzoni;

- c) Modica Sorda: Via Nazionale, Piazza Libert , Via Sacro Cuore, Via Resistenza Partigiana, Via Risorgimento;
- d) Frigintini: Piazza Mulino, Piazza Ottaviano;
- e) Marina di Modica: Piazza Mediterraneo, Piazza Donatello, Piazza Antonello da Messina, Corso Mediterraneo, Lungomare Buonarroti;
- f) Maganuco: Piazza Santa Chiara, sul Lungomare Maganuco;
- g) nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale Maggiore nonch  nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, antistante o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in proximit  delle intersezioni stradali.

Chiunque violi questo comma   soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro;

5. E' vietato esercitare l'attivit  di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;

6. E' vietato esercitare il commercio abusivo.

Chiunque violi i commi 5 e 6 del presente articolo   soggetto ai provvedimenti previsti dal Codice della Strada e dagli artt. 688 e 726 del Codice Penale(dep. con L. n. 8 del 15.01.2016).

Articolo 9. Velocipedi

1. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 10 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente demolizione, decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano configurarsi, evidentemente, quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo.

Qualora entro i novanta giorni anzidetti si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, nei suoi confronti si applicher  quanto previsto dal comma 3 e dal successivo comma 6;

2. Non   consentito agganciare con sistemi di ritenuta(catene, corde, lacci metallici, sistemi antifurto meccanici ed altri strumenti o attrezzi) velocipedi, acceleratori di andatura, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali ovvero a qualsiasi supporto diverso esistente o prospiciente sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, compresi gli alberi, salvo, per quanto concerne i velocipedi, nelle rastrelliere all'uopo predisposte e autorizzate dall'Ente proprietario della strada;

3. I mezzi trovati in sosta irregolare, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia depositaria autorizzata. In caso di necessit  saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.

4. I mezzi di cui al comma 1 e 2 saranno restituiti ai sensi dell'art. 215 commi 1, 2 e 4 del C.d.S. ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;

5. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da   25,00 ad   500,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalit  di cui al comma 3;

6. La violazione di quanto previsto al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.vo. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3;

7. La sosta sul marciapiede o sugli spazi comunque riservati ai pedoni al di fuori delle rastrelliere all'uopo posizionate comporta l'applicazione dell'articolo 158 del D.L.vo n. 285/92 con l'eventuale applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 3 con le modalità ivi indicate.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate hanno i prospetti su vie, piazze o, comunque, visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. E' vietato realizzare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio, ovvero autorizzati.

3. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati.

4. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e, in caso di inadempienza dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà in via d'urgenza alla copertura, cancellazione o oscuramento delle medesime, avvisando il proprietario delle facciate stesse e con spese a carico di quest'ultimo.

5. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

6. È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

7. I proprietari di immobili sui quali sono apposti numeri civici, sono responsabili della conservazione e pulizia degli stessi. Uguali obblighi incombono per i proprietari di insegne. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di provvedere alla scerbatura lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

8. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00; chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 51,00 a € 309,00 nonché all'obbligo del ripristino di cui al comma 3; chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 11. Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali che operano sull'intero territorio comunale e temporaneamente sfitti o, comunque, non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande;

- b) pulizia costante e divieto di accumulo di materiale all'interno degli esercizi commerciali e pubblici esercizi di tutti gli spazi visibili dalle vetrine e dai fori commerciali. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo anzidetto, provvederà a diffidare il proprietario per la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica.
 - c) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine di manifesti, volantini, adesivi e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se avvisi, scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e della serranda e ne risponde per l'applicazione della sanzione amministrativa (art. 24 c. 2 D.L. 507 del 15.11.1993);
 - d) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
2. La violazione di quanto previsto al comma 1 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
3. La violazione di cui al comma 1 lettera c), fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito;
4. La mancata pulizia ed il ripristino di cui al comma 3 ovvero, di cui all'invito previsto dal comma 1 lettera b), entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;
5. E' fatto obbligo a titolari e gestori di attività commerciali a posto fisso di:
- a) provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo;
 - b) pulire costantemente saracinesche, vetrine, spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché gli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - c) rimuovere, oltre al periodo natalizio, luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici;
 - d) vietare la vendita di merci e derrate esposte al pubblico sulla soglia di esercizi o a ridosso delle vetrine, nonché appesi a sostegni o fili esterni alla soglia o alla vetrina ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale;
6. L'inadempimento di quanto previsto dal comma 5 lettere a), b), c), d), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), provvederà a diffidare la parte inadempiente affinché provveda alla pulizia e al ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 12 – Sicurezza degli edifici

1. E' fatto divieto di dimora in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procederà per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.

2. I proprietari di edifici disabitati in stato di abbandono o inutilizzati, devono adottare ogni misura utile ad impedire qualsiasi forma di invasione o occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri sistemi stabili idonei, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica. A tal fine, qualora il proprietario o possessore dell'edificio non ottemperi a seguito della diffida da parte dell'organo di polizia, sarà soggetto al deferimento all'autorità giudiziaria come previsto dall'art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 929,00 (art. 677 C.P.).

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 13 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree a verde attrezzato e non attrezzato, è vietato:

- a) introdurre nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole ed in altre zone non destinate alla circolazione, veicoli in genere compresi i velocipedi (Codice della Strada);
- b) condurre cani senza guinzaglio. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; il conduttore di cani di grossa taglia è obbligato, altresì, a portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza e, comunque, da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia devono essere condotti da persone in grado di trattenerli validamente;
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, nonché raccogliere, recidere fiori e piante da aiuole, aree verdi e fioriere ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano;
- d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e) collocare baracche ed altre strutture fisse o mobili e, comunque, occupare luoghi pubblici, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- g) dedicarsi a giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 10 (dieci);
- i) praticare nelle aree verdi attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco di gruppo o singolo che crei pericolo o molestia agli stessi e ai residenti nelle aree ad esse limitrofe;
- j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non arrechino disturbo.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. c, d, f, g, h, i, l, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa che va da € 25,00 a € 500,00.

4. I velocipedi trovati in sosta irregolare, ai sensi del comma 1, lettera a, del presente articolo, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso depositaria autorizzata. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.

5. I mezzi di cui al comma 4 saranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Articolo 14 - Disposizioni sul verde privato

1. Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o, comunque, nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo o intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale (Codice della Strada).

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o, comunque, su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico passaggio che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e, quindi, costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere le condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale (Codice della Strada).

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere i siti decorosi e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni pertinenziali alle abitazioni e tutti i terreni destinati a qualsiasi uso, compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie. Dovrà essere assicurato il regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 (venti) centimetri.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione verrà riportato l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica (NOPE) provvederà a richiedere al sindaco formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche e che fisserà il termine entro cui provvedere. Decorso tale termine si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 15. Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree

appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e, comunque, per i tempi stabiliti, nonché stabilirsi, anche temporaneamente, per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 (qualora si tratti di nuclei familiari, il capo famiglia o altro destinatario identificato all'occorrenza), unitamente ed all'interno del verbale di violazione, sarà notificato l'invito allo sgombero, con l'indicazione di tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, coi rispettivi nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altro da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.

3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune di Modica, di effettuare lo scarico di tali liquidi fuori dalle aree appositamente attrezzate.

4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2, l'organo di polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti. In caso di inottemperanza, si procede all'esecuzione d'ufficio, tramite ordinanza del sindaco. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia saranno a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338,00 (art. 185 Cds).

Articolo 16. Divieto di accattonaggio e di mendicizia

1. E' vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.

2. E' da intendersi questua molesta se effettuata con modalità insistenti, petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e che crei, comunque, intralcio all'ingresso in civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere, ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone. E', pertanto, vietato:

- a) all'interno ed in prossimità dei mercati su area pubblica;
- b) Modica Centro: Corso Umberto I e piazze adiacenti, Piazza Corrado Rizzone, Piazza Principe di Napoli, Viale Medaglie d'Oro, Via Marchesa Tedeschi;
- c) Modica Alta: Piazza Santa Teresa, Piazza San Giovanni, Corso San Giorgio, Corso Francesco Crispi, Piazza Gesù, Viale Manzoni;
- d) Modica Sorda: Via Nazionale, Piazza Libertà, Via Sacro Cuore, Via Resistenza Partigiana, Via Risorgimento;
- e) Frigintini: Piazza Mulino, Piazza Ottaviano;
- f) Marina di Modica: Piazza Mediterraneo, Piazza Donatello, Piazza Antonello da Messina, Corso Mediterraneo, Lungomare Buonarroti;
- g) Maganuco: Piazza Santa Chiara, sul Lungomare Maganuco;

- h) nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale Maggiore nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero;
- i) all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
- j) all'ingresso e nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali;
- k) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ovvero privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale;
- l) sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali.

3. E' vietata l'offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta reiterata o petulante per indurre ad acquistare il bene o di un' offerta per un bene appena donato insistentemente. La richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto.

4. Salvo l'applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori, con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.

5. E' vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico o di relazione e nei loro accessi veicolari e pedonali

6. La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Articolo 17. Lotta al degrado urbano

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni ricadenti nell'area di cui al successivo comma 5 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al successivo comma 5 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo ad eccezione di ordinanze diverse emesse dal sindaco.

2. E' consentita la vendita per il consumo immediato sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati. A tal fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

3. I divieti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. 5. I suddetti divieti si applicano nei periodi previsti dall'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 50 comma 5 e 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 14/2017 nelle vie/vicoli/piazze/androne. In ogni caso rimangono in vigore tutti i divieti di vendita e

somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale da ultimo modificata dalla legge 120/2010 e D.L. 158/2012.

4. Gli esercenti il commercio al dettaglio e attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenze, hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Devono essere, pertanto, adottati tutti gli accorgimenti e misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitata la propagazione di suoni e rumori che siano udibili all'esterno dei locali o degli spazi pertinenti e, comunque, non oltre 15/20 metri.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1549,00 (non è ammesso il pagamento in forma ridotta).

Articolo 18. Sicurezza degli edifici comunali

1. In attuazione dell'art. 85 del TULPS e dell'art. 5 della legge 152/1975 relativamente all'adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e della sicurezza e onde evitare qualsiasi percezione di insicurezza agli utenti, in particolar modo a quelli appartenenti alla fascia di utenza debole, quale quella assistita dai Servizi sociali, ovvero dei genitori dei bimbi frequentanti i plessi scolastici, e dei dipendenti, è vietato l'uso di qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche tramite dissimulazione del volto, in tutti gli immobili di proprietà o utilizzati dal Comune di Modica, ancorché concessi a società sportive o private o con affidamento a terzi del servizio erogato, ove abbiano sede istituti scolastici, uffici pubblici o attività sportive nonché nelle loro pertinenze aperte al pubblico o con utenza pubblica collocate nel territorio comunale.

2. Sarà consentito il mantenimento dello strumento di dissimulazione del volto solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato che abbia precedentemente acconsentito a farsi riconoscere da personale appartenente all'Ente o istituzione o associazione che gestisce l'immobile e le sue pertinenze, con le modalità di riservatezza e, possibilmente, da persona dello stesso sesso se richiesto.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 19 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
- c) i canali, i rivi ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate, ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2 del presente articolo, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia, alle disposizioni del regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dall'articolo 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000.

Articolo 20 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:

- a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione/autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni

in materia non vengano ottemperate, si applicano le norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

- b) permanenti: sono tali quelle che si distinguono in occupazioni di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai autorizzati, e in occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.

2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/93 e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e fatta salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 21 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o, comunque, facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. Le manifestazioni quali circhi e luna park o di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione, ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. Tutte le attività di pubbliche manifestazioni devono attenersi a quanto previsto dalla "Circolare Minniti", riguardante la Safety, producendo, a richiesta ed in base al numero dei partecipanti:

- a) tabella delle emergenze e dei rischi, dalla quale si evinca se la manifestazione è a basso, medio o alto rischio;
- b) autocertificazione di assunzione delle responsabilità da parte dell'organizzatore, in quanto ritenuto responsabile della sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e delle cose (Circolare Minniti del 01/08/2017; Circolare Gabrielli del 18/07/2017; Circolare n. 555/op/0001991/2017 Gestione delle pubbliche manifestazioni).

9. Per qualunque tipo di manifestazione è obbligatorio presentare istanza almeno 15 giorni prima come previsto dall'art. 19 della Legge 241/90.

Articolo 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal regolamento comunale n. 98 del 16.06.2017, approvato dal Consiglio Comunale, e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 23 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

2. Analoga occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, i soggetti di cui al comma 1 possono collocare su suolo pubblico espositori per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché regolarmente autorizzati. In ogni caso, salvo gli espositori autorizzati anzidetti, è vietata l'esposizione della merce fuori delle vetrine e in

corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili o sui vetri delle vetrine stesse anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00, nonchè all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 24 - Occupazioni con strutture pubblicitarie e pubblicità temporanea

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, insegna, cartello, impianti funerari, supporto a trespolo o altri mezzi pubblicitari, tende solari, bracci, fanali e simili, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione che per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli, impianti funerari, supporto a trespolo o altri mezzi pubblicitari e di tende solari, senza autorizzazione e/o fuori dagli spazi consentiti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, mentre per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, possono derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può, altresì, essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.

4. Quando è autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.

6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199, n. 490.

Articolo 25 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, nei casi in cui ci sia manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato

appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada, l'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 o di cui alle norme integratrici allegate al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e fine, deve essere comunicata tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti (ordinanza) necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può programmare degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o email/pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

4. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui agli articoli 21 e 25 del Codice della Strada rispetto alla violazione commesse sulla sede stradale come definita dal Codice della Strada stesso.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvenga senza adottare i necessari accorgimenti ovvero alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.

6. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti o uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente.

Chiunque realizza un'opera o un impianto, al di fuori della sede stradale, di quelli previsti nel presente comma, ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. La violazione prevista dal presente comma comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico contravventore ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino

all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite ovvero alle norme integrative allegate al presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.

7. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Qualora non sia prevista in tali regolamenti la specifica sanzione, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e quelle delle norme integratrici allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 26 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada e cioè se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria. Qualora l'attività di carrozzeria avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada. Se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

3. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a carico della ditta richiedente. La mancata ottemperanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada.

Articolo 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

2. Salva specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3 del Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione, dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 29 - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico ovvero ad uso pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dal regolamento comunale dei dehors e relativa planimetria del presente Regolamento facente parte integrante del Regolamento stesso e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Articolo 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali. Quando sono interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 31 - Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio

1. Fatto salvo il divieto generale di esposizione merci di cui al comma 5 dell'articolo 25, gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche di pregio, possono collocare sul suolo pubblico espositori, nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi, per esporre merce.

2. A chi esercita attività commerciali in locali che si affacciano sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza,

per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 32 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico;
- c) a tutela dell'igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri od altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 33 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, veicolare, agli accessi di civili abitazioni, a esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio, si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio Ambiente del Comune di Modica o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.
5. E' vietato installare su fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che utilizzano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 35 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli consentiti, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 07:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata al parere preventivo degli Uffici Comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dagli Uffici Comunali, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1 con provvedimento del Sindaco.
4. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni ovvero nelle zone industriali, non sono consentite dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 36 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento comunale in tema di intrattenimento, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano

strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 08:00, salvo diverse disposizioni del sindaco attraverso apposita ordinanza.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dalla sezione Safety e Security della Polizia Locale, previo parere scritto dell'A.R.P.A.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Articolo 37 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

a) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00;

b) devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Articolo 38 - Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00;

2. nelle aree verdi e giardini pubblici è vietato procurare molestia e disturbo mediante uso incontrollato di apparecchiature radiofoniche o altra tipologia di strumento idoneo alla riproduzione musicale.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 39 – Rumori nelle abitazioni private

1. È proibito provocare rumori fastidiosi ai vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che siano fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati mantenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, creino disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 40 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada(art. 155) con sanzione da € 41,00 a € 169,00.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00.

Articolo 41 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il suo recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 42 - Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme nazionali e regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate quelle anche contenute negli articoli che seguono, qualora non risultino incompatibili. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Comunale competente provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'Asp. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 43 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati(art. 544 ter C.P).

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche del Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10), tipo galline o conigli, per uso familiare, è consentita, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti ma, in ogni caso, devono essere garantite condizioni igieniche tali da non arrecare disturbi e disagi.

3. È vietato abbandonare animali domestici.

4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 3 è soggetto a quanto previsto dall'art. 727 C.P.(ammenda da € 1000,00 a € 10.000,00); chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00(art. 182 CdS).

Articolo 44 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne il mantenimento ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi 3 incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 727 C.P.

Articolo 45 - Divieti specifici

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. È vietato utilizzare animali per spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamento e sevizie.

3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o, comunque, all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.

5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.

6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio. In particolare è vietata l'esposizione di animali in cattivo stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato, altresì, assistere a combattimenti organizzati tra animali.

9. Chiunque violi i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo è soggetto ai provvedimenti previsti dall'art. 544 ter C.P..

Articolo 46 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino in maniera continuativa, specialmente durante la notte, la quiete pubblica o privata.

2. Gli agenti accertatori, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffideranno, formalmente, il proprietario o il detentore dell'animale affinché questo sia posto in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 47 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione entro due mesi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 1,5 metri.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero per le vie cittadine e negli spazi pubblici.

4. È fatto assoluto divieto di tenere cani legati alla catena se questa è inferiore a metri tre e purché la stessa possa scorrere su un gancio snodabile di almeno cinque metri. In ogni caso il cane non può essere tenuto alla catena per più di otto ore consecutive. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato, e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani, eventualmente, provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo le eventuali deiezioni liquide lasciate dall'animale i portici e le aree antistanti agli esercizi commerciali.

10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino urinando su luoghi pubblici o privati. In tal senso si riporta alla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui "il proprietario è, comunque, tenuto ad agire per limitare il più possibile i danni. Egli, dunque, dovrà porre in essere un'attenta vigilanza sui comportamenti del proprio animale, limitarne la libertà di movimento, tenendolo al guinzaglio, cercare di farlo desistere (ove possibile) dall'azione e, se ciò non è possibile, una volta che il bisogno è stato fatto, cercare di riparare lavando il luogo con una bottiglietta d'acqua(deturpamento e imbrattamento di cose altrui)".

11. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

12. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena o in cuccie sulle pubbliche vie.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 è soggetto ai provvedimenti previsti dalla Legge Regionale 15/2000).

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 8 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00(ordinanza sindacale n. 52276/or del 26.09.2018).

Articolo 48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 49 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve, comunque, imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 51- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.